



COMUNE DI MASSANZAGO

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

Prot. n. _____

Del _____

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 65

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNUALITA' 2018-2020

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **19:00**, nella sala destinata alle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

SCATTOLIN STEFANO	Presente
SCHIAVON SABRINA	Presente
DALLAN OTTORINO	Presente
COSTA JESSICA	Presente
AGOSTINI EMANUELE	Presente
TUFARINI DEBORAH	Presente
OLIVI PIERPAOLO	Presente
MARCON DANIELE	Presente
BERTATO SABINA	Presente
MALVESTIO ANNA PAOLA	Assente
TOMBACCO FRANCA	Assente
CAMPELLO FRANCO	Presente
FORT ANTONELLA	Presente

Partecipa alla seduta il Sig. Peraro Paola in qualità di Segretario Comunale.

Il Sig. SCATTOLIN STEFANO nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta.

Scrutatori Sigg.:

MARCON DANIELE

BERTATO SABINA

CAMPELLO FRANCO

Viene sottoposta al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità), che ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Municipale Unica (IUC), che si basa su due presupposti impositivi:
 - uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
 - l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'Imposta Unica Comunale si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili , e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, e della tassa sui rifiuti a carico dell'utilizzatore (TARI);
- che la Legge 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016), ha introdotto ulteriori modifiche alla normativa IUC, soprattutto per quanto riguarda l'esenzione dal pagamento della TASI sull'abitazione principale sia per il possessore che per l'utilizzatore e l'esenzione dell'IMU sui terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

RILEVATO che:

- unitamente alla disciplina della TARI e della TASI, sono state introdotte significative novità alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), in particolare con le succitate Leggi n.147/2013 e n. 208/2015;
- l'imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23, originariamente a decorrere dall'anno 2014, poi anticipata al 2012 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, ha per presupposto il possesso di immobili e non si applica, a seguito delle modifiche normative intervenute, al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9, ai fabbricati rurali strumentali ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

CONSIDERATO l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *“ le provincie ed i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione”* ;

RICHIAMATO in tale senso quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 il quale dispone che *“ gli enti locali deliberano le tariffe relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;*

DATO ATTO che i Comuni, relativamente alla componente IMU, ai sensi dell'art. 13, commi da 6 al 9bis del citato D.L. n. 201/2011, possono aumentare o diminuire le aliquote IMU previste per legge e in particolare:

- modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi dallo 0,46% all'1,06% (art.13, comma 6, del citato D.L. n.201/2011);
- aumentare l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino all'1,06%, per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;
- modificare, in aumento o diminuzione, l'aliquota di base dello 0,4 per cento per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A /8 e A/09 e per le relative pertinenze, sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6% (art.13, comma 7, D.L. n. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni);

ATTESO che la legge di bilancio in corso di approvazione ha esteso anche per l'anno 2018 il divieto degli Enti Locali di aumentare l'imposizione tributaria;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica, nel quale è disciplinata altresì l'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29 luglio 2014;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 96 dell'11.12.2017, con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni da proporre in approvazione al Consiglio comunale in materia di Imu- Tasi – Addizionale comunale Irpef per gli anni di imposta 2018-2020;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 03 luglio 2015 con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2015;

RITENUTO, per quanto sopra, di confermare per l'IMU le stesse aliquote e detrazioni approvate per il 2016, prevedendo un gettito pari a € 650.000,00 come segue:

Tipologia immobile	Aliquota	Detrazioni
Abitazione principale e relative pertinenze e assimilate all'abitazione principale categorie A/1, A/8 e A/9	0,50 %	200,00
Abitazioni e pertinenze date in uso gratuito	0,63%	
Altri Fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili	0,86%	
Fabbricati cat D	0,00% (solo quota Stato 0,76)	

Sono esenti dall'IMU, oltre all'abitazione principale che rientra nelle categorie A/1 – A/8 e A/9, i fabbricati rurali strumentali, i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

PRECISATO che anche per l'anno 2018 si riconfermano i valori di riferimento delle aree edificabili ai fini dell'applicazione dell'Imu di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 4.6.2013;

DATO ATTO inoltre, di quanto stabilito dall'art. 13, comma 13 bis, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 come modificato dal D.L. 8 aprile 2013, n. 354, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013 n. 64, in base al quale *“A decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo*

degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione (...). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'art. 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno d'imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L.201/2011 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al ministero dell'economia e finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato , previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, siano all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”*

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, Direzione del Federalismo fiscale prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel portale del federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica.

VISTO l'art. 42 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 in merito alla competenza;

VISTA la Legge 147/2013;

VISTA la legge 190/2014;

VISTA la legge 208/2015;

VISTA la legge 232/2016;

VISTA la Legge 201/2011 e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 151 del D.lsg. 267/2000;

ACQUISITI i pareri di cui all' art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n, 267;

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI APPROVARE** per gli esercizi 2018-2020 le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) confermativa di quelle applicate nell'esercizio 2015, come segue :

Tipologia immobile	Aliquota	Detrazioni
Abitazione principale e relative pertinenze e assimilate all'abitazione principale categorie A/1, A/8 e A/9	0,50 %	200,00
Abitazioni e pertinenze date in uso gratuito	0,63%	
Altri Fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili	0,86%	
Fabbricati cat D	0,00% (solo quota Stato 0,76)	

3. **DI RICONFERMARE** per l'anno 2018 i valori di riferimento delle aree edificabili ai fini dell'applicazione dell'Imu di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 4.6.2013;
4. **DI TRASMETTERE** , ai sensi dell'art. 13, comma 15, del DL 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per via telematica mediante inserimento dell'apposita applicazione de Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine di cui all'art.52 comma 2, del D. Lgs. n. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
6. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento costituisce allegato al bilancio di previsione 2018 ai sensi dell'art. 172 del D.lgs 267/2000;
7. **DI OTTEMPERARE** agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33
8. **DI DICHIARARE** con separata votazione il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Discussione.

Poiché la discussione ha riguardato sei argomenti che sono stati trattati unitariamente e precisamente:

O.D.G. N. 6: "APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 – 2020"

O.D.G. N. 7: "DETERMINAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNUALITA' 2018 – 2020"

O.D.G. N. 8: "DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNUALITA' 2018 – 2020"

O.D.G. N. 9: "DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) ANNUALITA' 2018 – 2020"

O.D.G. N. 10: "BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020 – ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI"

O.D.G. N. 11: "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020 E DOCUMENTI ALLEGATI"

la verbalizzazione della discussione del presente argomento è riportata nella trascrizione integrale del dibattito consiliare di cui al precedente punto 6 dell'o.d.g. (delibera n. 73), a cui si fa espresso rinvio.

Non essendoci altri interventi il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione;

VISTI i pareri tecnico e contabile formulati dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che, in ordine alla presente proposta di deliberazione, il Segretario Generale non ha sollevato alcun rilievo in ordine alla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 2° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

UDITI gli interventi;

CON voti favorevoli n. 11, contrari n. ///, espressi per alzata di mano da n. 11 Consiglieri votanti su n. 11 Consiglieri presenti, nessun astenuto

DELIBERA

Di approvare integralmente la su estesa proposta di deliberazione.

Successivamente, con separata votazione

DELIBERA

Altresi, di dichiarare con voti favorevoli n. 11, contrari n. ///, espressi per alzata di mano da n. 11 Consiglieri votanti su n. 11 Consiglieri presenti, nessun astenuto, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Visto: si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Massanzago, li 20-12-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MALVESTIO MANUELA

 Firmato

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Visto: si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

Massanzago, li 20-12-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
MALVESTIO MANUELA

 Firmato

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to SCATTOLIN STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Peraro Paola

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Reg. pubbl. n. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Messo che copia della presente delibera viene affissa all'Albo Pretorio comunale per la pubblicazione di 15 gg. consecutivi dal 05-02-2018 al 19-02-2018

Massanzago, li 05-02-2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Peraro Paola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata a norma di legge all'Albo pretorio, senza riportare denunce di illegittimità, è divenuta ESECUTIVA il _____.

Massanzago, li 03-03-2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Peraro Paola